

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 9 Novembre 1963, presso l'Ufficio Provinciale del Lavoro e della M.O. di Modena, alla presenza del Direttore Dr. FERRUCCIO FERTILIO, assistito dal 1° Segretario Dr. LEONIDA PALCHERA, sono convenuti i Signorix Sitolari delle seguenti Aziende: -

BORELLI Dr. Cino, per la Ditta GUIDO BORELLI,
BORELLI FERNANDO,
VENTURELLI ROLANDO,
MACCAFERRI LORIS,
BERSELLI UBALDO,
BARBIERI REMO, per la Ditta BARBIERI & SETTI
FERRARESI IVO, per la Camera Confederale del Lavoro,
PIZZIRANI MARINO, per l'Unione Sindacale Provinciale,
DOTTI GIANCARLO, per l'Unione Italiana del Lavoro,

i quali hanno concordato quanto segue: -

1 - Allo scopo di facilitare ai lavoratori iscritti alle Organizzazioni Sindacali il versamento a queste ultime del proprio contributo, le aziende nell'effettuare il pagamento delle retribuzioni coincidente con ogni trimestre contributivo, includeranno nella busta paga una apposita busta contenente un assegno bancario al portatore di L. 1.000 (mille) ed un cartellino con l'indicazione del nome del lavoratore.

Le buste chiuse potrà essere imbande del lavoratore con garanzia di segretezza in una cassetta sistemata in apposito locale.

I periodi contributivi sono fissati a fine marzo, a fine giugno, a fine settembre ed a fine dicembre.

2 - Le Direzioni aziendali consentiranno ai Sindacati provinciali di categoria aderenti alle Organizzazioni firmatarie del presente contratto di far affiggere in apposito albo comunicazioni a firma dei Segretari responsabili dei Sindacati medesimi.

Le anzidette comunicazioni dovranno riguardare argomenti sindacali attinenti al rapporto di lavoro.

Le copie delle comunicazioni di cui sopra dovranno essere tempestivamente inoltrate alla Direzione aziendale.

3 - Ai lavoratori che siano membri dei direttivi dei sindacati provinciali, verranno concessi - sempre con inizio della ripresa del lavoro al mattino o al pomeriggio - 12 permessi retribuiti nell'anno di durata non superiore a 4 ore ciascuno.

4 - In ciascuna Azienda si intendono concessi i permessi a non più di un Rappresentante per ogni singola Organizzazione Sindacale. I nominativi dei componenti dei direttivi e le relative variazioni verranno comunicati dalle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori direttamente all'Associazione degli Industriali.

5 - Verranno rimborsate le spese di trasporto con i mezzi pubblici ordinari alle maestranze che risiedono fuori del Comune nel quale ha sede l'Azienda.

6 - Alle maestranze verrà corrisposto un "premio" di L. 45.000 non ripetibile, secondo i seguenti scaglionamenti: - in data 15/11/1963 L. 20.000.- in data 15/4/1964 L. 10.000.- entro il 31/12/1964 L. 15.000.-

7 - L'orario di lavoro viene ridotto a 45 ore settimanali, con il ripro-

porzionamento salariale pari a L. 5.

8 - Le parti si impegnano ad incontrarsi il 2 Gennaio 1965 per esaminare, in base ad obiettivi elementari, le modalità per la istituzione del premio di produzione.

A copertura del periodo delle trattative, verrà assicurata ai lavoratori una indennità forfettaria.

Quanto fa oggetto del presente articolo, si intenderà nullo ad ogni effetto, qualora il nuovo Contratto nazionale di categoria regoli espressamente la materia.

9 - Le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori firmatarie si impegnano, anche a nome dei lavoratori, a non avanzare più richieste fino al 1° Gennaio 1965.

Letto, approvato e sottoscritto.

LE AZIENDE INDUSTRIALI

Gino Bocchi, Fauer, Vittorio Basso
Renzo Fiume

P. LA CAMERA CONF. DEL LAVORO

Lo Jusan

P. L'UNIONE SINDACALE PROVINCIALE

Fiume

P. L'UNIONE ITALIANA DEL LAVORO

Mariano

P. L'UFFICIO PROV. DEL LAVORO E DELLA M.O.

Fiume

UFFICIO REGISTRO ATTI CIVILI E SUCCESSORI UDENA

strato GRATIS al N. 1180/8

PRIVATI
8 NOV. 1963



[Signature]